

La nuova tipologia contrattuale per lo sport introdotta dalla riforma del comparto

Apprendistato per gli sportivi

L'obiettivo è valorizzare la formazione dei giovani atleti

DI CESARE DI CINTIO*

Cercare di garantire la crescita sportiva e non di molti ragazzi. È il principale obiettivo che si pone l'apprendistato sportivo, il nuovo istituto introdotto nell'ordinamento italiano dalla riforma dello sport, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 novembre. Questa novità dovrebbe, almeno secondo le intenzioni, poter garantire un futuro a tanti giovani atleti, spesso spacciati una volta terminata la carriera sportiva.

Ma in cosa consiste l'apprendistato? Si tratta di una nuova tipologia contrattuale riservata ai giovani in un quadro complessivo che mira alla valorizzazione della loro formazione. Le società o le associazioni sportive potranno infatti stipulare con gli

atleti contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore o, all'occorrenza, contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Stiamo parlando quindi di una nuova forma di accordo volta a garantire ai ragazzi una crescita anche culturale ed educativa. Questo cambiamento promuove infatti una preparazione professionale, in grado di favorire l'accesso all'attività lavorativa al termine della carriera, anche come misura di alternanza scuola/lavoro in convenzione con istituti scolastici e università. Una miglioria? Questo è da appurare, ma sicuramente si tratta di un'opportunità per tanti ragazzi che spesso investono ore, sudore e sacrifici per inseguire il loro sogno

salvo poi trovarsi in difficoltà una volta abbandonata la carriera sportiva.

Anche in questo caso emerge chiara l'intenzione di voler uniformare il mondo sportivo ai modelli giuslavoristici civili, così come sta avvenendo con la «nascita» della figura del lavoratore sportivo. In ogni caso permangono comunque delle immancabili differenze sostanziali tra l'ambito sportivo e la normativa civistica. In primo luogo, la riforma dello sport prevede tra le tipologie di contratto di apprendistato applicabili quelle di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs 81/2015, con esclusione quindi del c.d. apprendistato professionallizzante, quello che il decreto legislativo del 2015 prevede per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Ai contratti di apprendistato previsti nel-

la riforma dello sport non sarebbero applicabili nemmeno alcuni aspetti della disciplina generale, tra cui ad esempio le sanzioni per il licenziamento illegittimo (la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi) e la prosecuzione del rapporto in qualità di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di mancato recesso al termine dell'apprendistato. Il contratto stipulato con società o associazioni sportive, infatti, al termine del periodo fissato si risolverebbe automaticamente. Nel caso in cui il giovane atleta, in rapporto di apprendistato, dovesse stipulare un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza dell'apprendistato, le società/associazioni beneficeranno di un premio di formazione tecnica, previ-

sto in apposito regolamento delle federazioni sportive nazionali.

Di grande rilievo sono anche le altre novità introdotte, dall'abolizione del vincolo sportivo, ovvero l'obbligo non contrattuale che lega i giovani atleti alle società che li hanno formati a partire dal luglio 2022, all'affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico. Senza dimen- ticare la disciplina relativa alla figura dell'agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Tutti temi da approfondire e che potrebbero cambiare il mondo dello sport per come lo abbiamo conosciuto sino a questo momento.

*Def sport legal

— © Riproduzione riservata —

Procuratori anche per i non professionisti

La riforma dello sport consentirà, per la prima volta, agli agenti di poter operare anche nei settori sportivi non professionali. Con l'approvazione in via preliminare della riforma dello sport, il Governo ha inteso nuovamente intervenire anche in materia di «rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo». Occorre premettere che la disciplina prevista riprende, in buona parte, l'impianto normativo già esistente, come previsto dai precedenti dpcm di derivazione statale e dalla legislazione sportiva di riferimento adottata in seno ai Coni e alle singole federazioni. È possibile, tuttavia, registrare alcune significative novità, le quali emergono già dalla nuova definizione di agente sportivo quale «oggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dai Coni e dal Cio, nonché dal Cip e dall'Ipc, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione» (art. 2, comma 1, lettera a). Dalla analisi della stessa appare, in primo luogo, evidente l'ampliamento del perimetro operativo entro cui potrà agire il «nuovo» agente fino ad oggi fissato all'interno dei confini del solo professionismo sportivo.

Da un lato, infatti, sarà possibile per costui rendere i propri servizi nell'ambito di ogni federazione (comprese, quindi, quelle che non hanno aderito alle previsioni della legge 91/1981). Dall'altro lato, gli sarà consentito operare in favore della più ampia (e nuova) categoria dei «lavoratori sportivi», intendendosi come tali tutti coloro che, «senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo» (art. 2, comma 1, lettera m). In secondo luogo, occorre rile-

vare, soprattutto per le conseguenze che ne derivano sul piano contabile e fiscale, la diversa qualificazione della prestazione professionale dell'agente prospettata dal legislatore (evidentemente a seconda della specifica attività svolta). Oltre ai servizi di consulenza e assistenza, infatti, viene espressamente contemplata anche l'attività di mediazione, benché quest'ultima fattispecie differisca da quella prevista e disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile, stante la necessità per l'agente di operare sempre e comunque solo in forza di un mandato scritto rilasciatogli dal proprio assistito. Importante poi considerare la conferma della facoltà di esercitare la propria attività anche in occasione del «trasferimento» di uno sportivo, partecipando alla cessione del relativo contratto di lavoro, circostanza posta in dubbio (se non esplicitamente soppressa) dal Regolamento agenti del Coni entrato in vigore lo scorso maggio. Al riguardo, tuttavia, pare non più ammисibile per l'agente assistere tutte e tre le parti coinvolte nell'accordo (atleta, club cedente e società cessionaria) dal momento che l'art. 5, comma 3 del decreto in commento stabilisce che «il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti». Un ritorno al passato è poi rappresentato dalla possibilità di maturare un compenso, nei confronti del solo club contraente e non anche dell'atleta, anche nell'ipotesi di attività svolta in occasione della stipula di contratti sportivi conclusi da soggetti minori d'età (art. 10, comma 3). Da ultimo, si segnala la futura introduzione, per il tramite di successivi decreti, di un vero e proprio «codice etico» della professione (art. 12, comma 2), nonché di un sistema di «parametri per la determinazione dei compensi» (art. 8 comma, 5) la cui struttura viene mantenuta nella duplice alternativa tra misura forfettaria o somma in percentuale sul valore della transazione ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo.

Guido Gallovich, avvocato esperto di diritto sportivo
— © Riproduzione riservata —

Più obblighi di sicurezza per la pratica sciistica

La stagione sciistica non è ancora partita. L'ultimo dpcm del 3 dicembre, infatti, ha prorogato la chiusura degli impianti per gli sciatori amatoriali sino al 7 gennaio 2021. In attesa di tornare in attività, importanti novità potranno arrivare per gli sciatori anche dalla recente riforma dello sport avvenuta con la recente approvazione in cdm. Tra di essi, infatti, vi è quello relativo alle nuove «misure in materia di sicurezza nelle discipline invernali» per gestori ed utenti delle piste e che andrà ad abrogare la Legge n. 363/2003 ad eccezione della parte sui finanziamenti. Il testo di riforma, ha come principale obiettivo quello di migliorare gli standard di sicurezza nella pratica sciistica, garantendone altresì una maggiore partecipazione delle persone con disabilità. Nello specifico, dovranno essere più visibili i gradi di difficoltà delle piste con adeguata segnaletica. Viene anche individuata la nuova figura del «direttore delle piste» che, nominato dal gestore, dovrà sovraintendere e dirigere tutte le attività volte ad una maggiore salvaguardia e incolumità degli sciatori, anche mediante l'obbligo di installazione di defibrillatori. In ogni caso, il gestore delle aree sciabili sarà sempre ritenuto civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza delle piste (tranne per gli incidenti «fuori pista»). Le stesse, pertanto, potranno essere aperte solo previa stipula di apposita polizza Rc per danni derivabili ad utenti e terzi. Tutti gli adeguamenti posti in essere dall'affidatario dell'impianto sciistico, peraltro, potranno essere comunque oggetto di specifica domanda di revisione per la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del contratto di concessione. Gli obiettivi volti ad una maggiore sicurezza, inoltre, si estendono anche ad una serie di disposizioni relative a specifiche norme di comportamento imposte ai praticanti ed alle relative sanzioni in caso di mancare osservanza il casco diventa obbligatorio per i minori di 18 anni e dovrà essere conforme a successivi criteri di omologazione. Agli sciatori, sempre tenuti ad osservare una condotta tale da non costituire pericolo per la propria e altri salute, verranno imposti specifici comportamenti da tenere in caso di precedenza, sorpasso, attraversamento e stazionamento sulle piste. Analogamente al codice della strada, poi, verrà sanzionato anche in via amministrativa l'omissione di soccorso in caso di incidente e disciplinato il concorso di responsabilità presunta al 50% nello scontro, nonché l'accertamento aclemico e tossicologico. In caso di infrazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie, potrà essere disposto il ritiro dello skipass.

Matteo Pozzi, Fms tax & law firm
— © Riproduzione riservata —